CAMERA DEI DEPUTATI N. 959

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FOSCHI, ABETE, ANSELMI, BALESTRACCI, BALZARDI, BAMBI, BERNARDI GUIDO, BIANCHI, BORRI, BROCCA, CACCIA, CARELLI, CASINI CARLO, CASINI PIER FERDINANDO, CITARISTI, CONTU, CORSI, CRISTOFORI, FALCIER, FAUSTI, FERRARI SILVESTRO, FOTI, GARAVAGLIA, GAROCCHIO, GIGLIA, IANNIELLO, LA PENNA, LATTANZIO, LO BELLO, LUCCHESI, MANCINI VINCENZO, MELELEO, MEMMI, MEROLLI, MICHELI, NAPOLI, NENNA D'ANTONIO, NUCCI MAURO, PASQUALIN, PATRIA, PERRONE, PERUGINI, PONTELLO, PORTATADINO, QUARENGHI, QUIETI, RAVASIO, RICCIUTI, RINALDI, ROCELLI, ROGNONI, ROSSATTINI, RUSSO VINCENZO, RUSSO GIUSEPPE, RUSSO FERDINANDO, SANTUZ, SANZA, SENALDI, SILVESTRI, SINESIO, STEGAGNINI, SULLO, TANCREDI, TEDESCHI, VISCARDI, ZOLLA, ZOPPI

Presentata il 1° dicembre 1983

Istituzione dei comitati consolari

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Un lungo dibattito si è svolto da anni intorno ai modi corretti di rappresentanza democratica delle comunità italiane all'estero. In particolare dopo la conferenza dell'emigrazione del 1975, tra gli impegni assunti da tutte le parti politiche, è emersa l'esigenza di una legge relativa alla istituzione di Comitati consolari elettivi. In adempimento a tale impegno, furono presentate in Parlamento quattro proposte di legge firmate dai più autorevoli esponenti di tutte le forze politiche: Zaccagnini, Berlinguer, Craxi, Tremaglia (nn. 135, 213, 225 e 993). Esse furono abbinate e finalmente la Commissione esteri della Camera approvò all'unanimità un testo unificato, nella seduta del 6 marzo 1980, relatore Foschi.

Dopo un lungo *iter* il Senato approvò con ampie modifiche un nuovo testo nella seduta del 23 luglio 1982. Trasmessa alla Camera il 28 luglio, la proposta fu nuovamente assegnata alla Commissione esteri e la relazione fu affidata ancora all'onorevole Foschi.

Intervennero vari contatti per verificare come si potesse raggiungere un ragionevole punto di incontro tra i punti di vista che nel frattempo avevano fatto presenti alcuni portavoce di paesi di immigrazione, quelli espressi dall'associazionismo e dalle forze politiche italiane.

Lo scioglimento anticipato delle Camere non ha consentito purtroppo di giungere alla definitiva approvazione della proposta. Essa conserva tutta la sua

attualità e urgenza, per dare risposta alle richieste di « partecipazione » da cui è nato l'ormai annoso impegno che intendiamo rispettare.

La nostra convinzione è che la proposta di legge a firma Zaccagnini ed altri (n. 213 del 28 giugno 1979) rappresentasse il più equilibrato punto di partenza e pertanto questa nostra vuole essere solo il logico aggiornamento di quella iniziativa. Naturalmente il testo che oggi presentiamo è in larga misura quello che abbiamo contribuito ad approvare alla Camera dei deputati, con l'aggiunta e l'integrazione di alcuni apporti migliorativi adottati dal Senato.

Ciò perché, malgrado alcune disinformazioni che possono aver dato luogo a riserve espresse da governi democratici che ospitano le nostre comunità di cittadini italiani migranti, ci sembra che il testo sul quale si era trovata – non per caso – la più ampia convergenza di posizioni nella precedente legislatura (6 marzo 1980) è stato un serio e prudente modo di attuare il principio della « partecipazione popolare » acquisito alla coscienza delle società democratiche (come notava la relazione Zaccagnini) contribuendo così a un corretto sviluppo del processo di integrazione e di multiculturalismo, cui tanto hanno già contribuito le comunità italiane all'estero.

I comitati consolari dell'emigrazione saranno quindi un solido punto di riferimento e di sostegno sia per l'autonoma funzione di rappresentanza dei consoli, sia per il dialogo culturale e sociale con le culture e i popoli di accoglienza.

In una fase sempre più difficile per i problemi del lavoro e dei processi migratori, l'Italia deve offrire almeno un esempio di concretezza realizzando uno strumento molto atteso. Esso naturalmente va collegato alla esigenza di costituire il Consiglio italiano dell'emigrazione (o comunque meglio vorrà essere denominato), di saper ridare vitalità al Comitato interministeriale per l'emigrazione e ad altri atti legislativi e amministrativi che consentano di attuare diritti civili e sociali fondamentali, per i nostri emigrati, come per coloro che tornano sempre più numerosi e per coloro che, da altri paesi, vengono a lavorare tra noi.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Istituzione dei comitati consolari).

Presso ciascun ufficio consolare nella cui circoscrizione territoriale risiedano almeno tremila cittadini italiani, è costituito un comitato consolare dell'emigrazione italiana.

ART. 2.

(Compiti dei comitati consolari).

Fatte salve le funzioni e le responsabilità del capo dell'ufficio consolare, quali previste dalla legge, dal diritto e dalle consuetudini internazionali, dagli accordi e convenzioni bilaterali e multilaterali, il comitato consolare assume, in collaborazione con le autorità consolari, iniziative di promozione e tutela dei diritti degli emigrati nelle materie attinenti alla vita sociale e culturale, all'assistenza, alla ricreazione, allo sport e al tempo libero.

Il capo dell'ufficio consolare facilita l'attività del comitato e ne agevola i rapporti con gli enti e le istituzioni locali interessate.

Il comitato, inoltre, nel rispetto dei princìpi della Costituzione e della legislazione italiana:

a) coopera con l'autorità consolare nella difesa dei diritti e degli interessi dei cittadini emigrati, e, in particolare, contribuisce alla difesa dei diritti civili garantiti ai lavoratori italiani da norme applicabili nei singoli Paesi, segnalando all'autorità consolare, perché vengano esperiti tutti gli interventi opportuni, eventuali violazioni delle convenzioni e consuetudini internazionali concernenti il trattamento dei cittadini stranieri, degli accordi in vigore tra l'Italia e il Paese ospitante, delle norme proprie della Comunità europea;

b) il comitato, nell'ambito degli ordinamenti locali, e ai fini della tutela dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie, vigila, in collaborazione con le autorità consolari, sul rispetto dei contratti di lavoro, sulle condizioni di sicurezza e di igiene nel luogo di lavoro, sulle condizioni abitative, sull'inserimento nelle strutture scolastiche nonché sulla effettiva attuazione delle norme, delle iniziative e delle provvidenze predisposte dalle autorità del Paese ospitante a favore degli immigrati, sul piano scolastico, culturale, ricreativo, sportivo e, in genere, del tempo libero.

Il comitato inoltre opera per favorire un migliore inserimento dei connazionali e delle loro famiglie nella società di accoglimento, mantenere i legami con la realtà politica e culturale italiana, conservare la lingua italiana, realizzare un corretto dialogo tra le culture e i popoli.

Le funzioni e le attività previste dalla presente legge non danno diritto a compensi.

ART. 3.

(Funzioni consultive).

Il comitato esprime, entro trenta giorni dalla loro trasmissione, parere motivato e obbligatorio sulle proposte che l'autorità consolare formula entro il 30 novembre di ogni anno per la erogazione dei contributi ministeriali da destinare al finanziamento di associazioni e enti che svolgono nella circoscrizione consolare attività sociali, assistenziali, culturali e ricreative a favore della collettività italiana e per la loro ripartizione.

Entro trenta giorni dall'emissione del suddetto parere o dal decorso del relativo termine, il capo dell'ufficio consolare trasmette al Ministero degli affari esteri la documentazione costituita dalle richieste delle associazioni e degli enti, dalle proprie proposte e dal parere del comitato, in quanto espresso, oltreché dalle osservazioni che ritenesse di formulare in

ordine a tale parere, dandone comunicazione al comitato stesso.

Il Ministro degli affari esteri, entro il mese di febbraio o entro trenta giorni dall'approvazione della legge finanziaria, deve far pervenire la sua risposta. La mancanza di risposta nei termini stabiliti equivale ad approvazione del parere del comitato.

Il comitato può inoltre formulare pareri, proposte e raccomandazioni sulle iniziative consolari anche nel settore scolastico e su quelle straordinarie non previste dalla presente legge. I pareri vanno trasmessi al capo dell'ufficio consolare, il quale informa il comitato del seguito che vi è dato.

ART. 4.

(Bilancio del comitato).

Il comitato consolare provvede al proprio funzionamento e al raggiungimento dei propri fini con:

a) le rendite del suo eventuale patrimonio;

b) i contributi annuali disposti dal Ministero degli affari esteri;

c) le elargizioni di enti pubblici dei paesi ospitanti, o di privati;

d) il ricavato di attività e manifestazioni varie.

Per poter essere ammesso a ricevere il contributo ministeriale, il comitato deve presentare al Ministero degli affari esteri, tramite l'autorità consolare, tre mesi prima dell'inizio dell'anno solare, il bilancio preventivo delle spese da sostenere per il proprio funzionamento nell'anno successivo e delle eventuali entrate previste, accompagnato dalla richiesta di contributo. Entro tre mesi dalla data di ricezione il Ministero degli affari esteri farà conoscere le proprie determinazioni.

Il comitato, entro quarantacinque giorni dalla fine della gestione annuale, presenta il rendiconto consuntivo, certificato da tre revisori dei conti, dei quali due designati dal comitato e uno dal con-

sole, scelti al di fuori del comitato stesso. I libri contabili e la documentazione amministrativa concernente l'impiego dei contributi del Ministero degli affari esteri debbono essere tenuti a disposizione dell'amministrazione.

I membri del comitato hanno responsabilità civile e penale ai sensi dell'ordinamento italiano per l'impiego dei contributi disposti dal Ministero degli affari esteri. Tali contributi non possono comunque essere utilizzati per sostenere spese per il personale.

ART. 5.

(Sede e segreteria).

Dove sia possibile, il comitato ha la sua sede nell'ufficio consolare. Ove non sia possibile, il capo dell'ufficio consolare coopera con il comitato al reperimento di una sede. Egli partecipa di diritto alle riunioni del comitato o vi delega un suo rappresentante ed esercita sui suoi atti i controlli di legittimità previsti dalla legge.

La segreteria del comitato è affidata, di norma, ad un impiegato addetto all'ufficio consolare, il quale partecipa alle sedute con voto consultivo.

In caso di accertata impossibilità, la segreteria è affidata con incarico gratuito ad un membro del comitato stesso, scelto di intesa tra il comitato e il capo dell'ufficio consolare.

ART. 6.

(Composizione del comitato).

Il comitato consolare è composto da un numero di membri eletti variabile secondo la consistenza della collettività italiana quale risulta dagli accertamenti del Ministero degli affari esteri alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alle elezioni e secondo la seguente proporzione:

a) 12 membri fino a 50 mila connazionali;

b) 15 membri fino a 100 mila connazionali;

c) 18 membri oltre i 100 mila connazionali.

Sono eleggibili i cittadini italiani residenti nella circoscrizione, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e siano candidati in una delle liste presentate. Possono essere eletti, in numero non superiore ad un quarto e non inferiore a un decimo dei membri del comitato, gli italiani che abbiano assunto la cittadinanza del paese di immigrazione, e siano in possesso dei medesimi requisiti. La candidatura è ammessa soltanto in una circoscrizione e per una sola lista. Nel caso di candidatura in più circoscrizioni o in più liste, il candidato non è eleggibile.

Alle sedute del comitato possono essere chiamati a partecipare a titolo consultivo funzionari ed esperti della collettività in relazione agli argomenti in esame.

ART. 7.

(Durata in carica e decadenza dei membri).

I componenti del comitato restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I membri deceduti o decaduti sono sostituiti di diritto con i primi candidati non eletti della lista cui appartengono. La mancata partecipazione immotivata per tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica.

Ove manchino candidati non eletti ed il numero dei membri del comitato si riduca a meno della metà, il comitato viene sciolto e si procede a nuove elezioni per il rinnovo dell'intero comitato entro tre mesi dalla data di scioglimento.

ART. 8.

(Validità delle riunioni e delle deliberazioni).

Il comitato consolare adotta le decisioni a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Per la validità delle votazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti in carica.

ART. 9.

(Poteri e funzioni del presidente).

Il comitato elegge a maggioranza assoluta il presidente tra i suoi membri.

Il presidente ha la rappresentanza legale del comitato. Egli convoca il comitato almeno una volta ogni quattro mesi e tutte le volte che ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei suoi componenti.

ART. 10.

(Poteri e funzioni dell'esecutivo).

Il comitato elegge nel suo seno un esecutivo composto di un numero di membri non superiore ad un quarto dei suoi componenti. Per tale elezione ciascun componente dispone di un voto limitato a due terzi degli eleggibili.

Il presidente del comitato fa parte dell'esecutivo e lo presiede.

L'esecutivo prepara le sessioni del comitato ed opera secondo le sue direttive tra una sessione e l'altra.

ART. 11.

(Commissioni di lavoro).

Il comitato consolare può istituire nel suo seno commissioni di lavoro di cui possono essere chiamati a far parte esperti esterni.

Tali commissioni sono presiedute da un membro del comitato. Di esse fa parte di diritto il capo dell'ufficio consolare o un suo rappresentante.

ART. 12.

(Elettorato attivo).

Hanno diritto al voto i cittadini italiani maggiorenni residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare, purché in possesso di passaporto valido o di documento equipollente nonché di do-

cumento attestante la residenza nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare, salvo che non si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.

Hanno altresì diritto al voto gli italiani, in possesso dei medesimi requisiti, che abbiano assunto la cittadinanza del paese di immigrazione.

ART. 13.

(Elenco degli elettori).

Presso ciascun ufficio consolare è istituito un elenco dei cittadini italiani elettori, ove viene registrato il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la data di assunzione della residenza nel territorio rientrante nell'ambito della circoscrizione consolare di ciascun elettore. La registrazione avviene d'ufficio ovvero su istanza dell'avente titolo, con l'esibizione dei documenti di cui al precedente articolo.

Fino all'entrata in funzione dell'anagrafe, viene compilato un elenco dei cittadini italiani elettori, ove vengono registrati il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la data di assunzione della residenza nel territorio rientrante nell'ambito della circoscrizione consolare di ciascun elettore. La iscrizione avviene su istanza dell'interessato, con l'esibizione dei documenti di cui al precedente articolo. Il capo dell'ufficio consolare è comunque tenuto a dare la massima possibile diffusione all'istituzione dell'elenco precitato, invitando – mediante ogni possibile mezzo e tramite di informazione, ivi compresi enti, imprese, associazioni ed altre istituzioni presso cui si trovano cittadini italiani– i cittadini stessi ad iscriversi.

L'elenco è pubblico e aggiornato periodicamente sulla base delle dichiarazioni degli interessati, previa verifica a cura degli uffici consolari.

ART. 14.

(Sistema elettorale).

L'elezione del comitato avviene:

a) con il sistema proporzionale adottato dalla legge italiana per l'elezione al Parlamento europeo;

b) per lista;

c) con voto diretto, personale e segreto.

ART. 15.

(Convocazioni di comizi e liste elettorali).

Le elezioni sono indette dal capo dell'ufficio consolare tre mesi prima del termine di scadenza del precedente comitato; in caso di scioglimento anticipato, la indizione è effettuata entro 15 giorni dalla relativa declaratoria.

La indizione delle elezioni è portata a conoscenza della collettività italiana mediante l'affissione all'albo consolare, circolari informative e l'uso di ogni altro mezzo di informazione.

Entro i trenta giorni successivi alla indizione possono essere presentate le liste dei candidati, sottoscritte da un numero di firme di elettori non inferiore a 50 per le collettività composte fino a 50 mila connazionali, e per quelle con 100 oltre 50 mila connazionali.

I presentatori debbono essere iscritti nell'elenco di cui all'articolo 13 e non essere candidati.

Le firme di elettori che compaiono in più di una lista sono considerate nulle.

ART. 16.

(Comitato elettorale circoscrizionale).

Le liste dei candidati vengono presentate ad un apposito ufficio elettorale istituito presso gli uffici consolari, presieduto dal console o da un suo rappresentan-

te, che le accetta nei termini e secondo le modalità prescritte. Scaduto il termine per la presentazione delle liste, viene costituito, sempre presso gli uffici consolari, un comitato elettorale circoscrizionale presieduto dal console o da un suo rappresentante.

Da tale comitato sono esclusi gli elettori presentatori delle liste e i candidati.

I membri del comitato elettorale sono nominati tra gli aventi titolo al voto nell'ambito della circoscrizione, dal titolare dell'ufficio consolare, su designazione delle forze politiche rappresentate nel Parlamento nazionale e delle associazioni degli emigrati, presenti nella circoscrizione.

Ogni forza politica o associazione di cui al comma precedente designa un membro effettivo ed uno supplente.

ART. 17.

(Svolgimento delle elezioni).

Il comitato elettorale ha il compito di controllare la validità delle firme e delle liste presentate e di definire, in base alle norme della presente legge, le modalità di svolgimento delle elezioni, nonché di sovrintendere alle operazioni relative e di assistere l'attività dei seggi elettorali.

Le sue decisioni sono valide se adottate a maggioranza.

Le operazioni di voto e di scrutinio si svolgono in un'unica giornata ed in uno o più seggi costituiti presso la sede del consolato e, se possibile, anche in altri locali predisposti dal comitato elettorale, tenuto conto del numero degli elettori, della loro dislocazione e della disponibilità di personale.

Le elezioni possono svolgersi anche in luoghi e giorni diversi, qualora lo consigli il numero degli elettori e l'esigenza di facilitare la più ampia partecipazione al voto.

Qualora sia disposta l'apertura di seggi in luoghi diversi, le operazioni elettorali debbono svolgersi complessivamente in un periodo di tempo non superiore a 4 giorni. In ogni caso le urne elettorali debbono essere aperte contemporaneamente.

ART. 18.

(Costituzione dei seggi elettorali).

Il comitato elettorale, almeno dieci giorni prima della data delle votazioni, costituisce i seggi elettorali e nomina i presidenti dei seggi. Il vice presidente ed il segretario sono nominati dai componenti del seggio nella riunione di insediamento. Ciascun seggio è composto dagli scrutatori, in un numero non inferiore a 4 e non superiore ad 8, e dai rappresentanti di lista.

Gli scrutatori sono nominati tra gli elettori non candidati almeno 10 giorni prima delle elezioni dal comitato elettorale, nell'ambito delle designazioni effettuate dai presentatori delle liste o, in mancanza, d'ufficio.

I rappresentanti di lista vengono indicati dai presentatori delle liste stesse, debbono essere elettori e non possono essere candidati.

Qualora, all'atto dell'insediamento del seggio, uno scrutatore sia assente, il presidente nomina scrutatore uno degli elettori.

ART. 19.

(Libro elettorale).

Ai fini dell'accertamento del diritto dei cittadini a partecipare alle elezioni come elettori, è necessario che essi si presentino ad uno dei seggi della circoscrizione di loro residenza muniti del passaporto e del permesso di soggiorno. In ogni seggio il presidente predispone l'elenco dei partecipanti al voto, trascrivendo in un libro elettorale i dati anagrafici del votante (nome, cognome, età, residenza, numero del passaporto e del permesso di soggiorno) ed appone sul passaporto il timbro attestante che l'elettore « ha votato ».

Il libro elettorale viene poi trasmesso all'uffico circoscrizionale cui compete la convalida dei risultati per l'inserimento nell'elenco degli elettori.

ART. 20.

(Operazioni di voto).

La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica comprendente, con la stessa evidenza, tutte le liste disposte e numerate in ordine di presentazione.

Il voto di lista viene espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista.

Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta, o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.

L'elettore può manifestare un numero di preferenze non superiore a un quarto dei candidati eleggibili e solamente per i candidati della lista da lui votata.

Il voto preferenziale viene espresso dall'elettore mediante crocetta posta a fianco del nome del candidato preferito.

L'indicazione di una o più preferenze alla stessa lista vale quale votazione della lista anche se non sia stato espresso il voto di lista.

Il voto apposto a più di una lista o l'indicazione di più preferenze date a liste differenti rende nulla la scheda. Di tutte le operazioni, nonché delle contestazioni di membri del seggio, è redatto verbale.

Per le modalità dello scrutinio, come per ogni caso non regolato dalla presente legge o controverso, valgono le norme in vigore per le elezioni in Italia.

Sulle controversie decide il comitato elettorale circoscrizionale prima dell'attribuzione dei seggi.

ART. 21.

(Ripartizione dei seggi).

Ciascuna lista ha diritto a tanti posti quante volte il quoziente elettorale risulta nel numero dei voti validi da essa riportati.

Per quoziente elettorale si intende il rapporto tra i voti validi e il numero dei candidati da eleggere.

I posti rimasti vacanti vengono attribuiti alle liste che hanno riportato i maggiori resti.

ART. 22.

(Attribuzione dei seggi).

Il comitato elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede alla proclamazione degli eletti e alla redazione del verbale delle operazioni elettorali, che dovrà essere sottoscritto da tutti i componenti il comitato.

La comunicazione dell'avvenuta conclusione delle operazioni di voto viene data con le stesse modalità previste dal secondo comma dell'articolo 15.

ART. 23.

(Regolamento di esecuzione).

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Comitato interministeriale dell'emigrazione, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno disposte le norme regolamentari di esecuzione della presente legge.

ART. 24.

(Abrogazione espressa).

L'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è abrogato.

Gli uffici consolari nella cui circoscrizione risiedono meno di 3.000 cittadini italiani, possono istituire comitati consolari, con funzioni consultive da esercitare nell'ambito delle competenze previste dagli articoli 2 e 3; tali comitati sono presieduti dal capo dell'ufficio consolare, o da un suo delegato e composti da almeno cinque esponenti della collettività italiana.

Possono altresì istituirsi detti comitati nei paesi in cui non sia possibile procedere alle elezioni; in tal caso il capo della competente rappresentanza diplomatica

deve esporre le motivazioni dell'impedimento al Ministero degli affari esteri, che le sottopone al Comitato interministeriale per l'emigrazione, per i provvedimenti di competenza.

ART. 25.

(Soppressione dei COASIT).

Con l'entrata in funzione dei comitati consolari, cessano di funzionare i COASIT.

Le funzioni da questi ultimi esercitate sono attribuite ai suddetti comitati.

ART. 26.

(Prime elezioni).

Le prime elezioni dei comitati consolari debbono essere effettuate con le stesse modalità previste dalla presente legge entro 6 mesi dall'entrata in vigore della stessa. La relativa data è prevista dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 23.

Fino alla proclamazione dei risultati, continuano a funzionare i comitati consolari previsti dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

ART. 27.

(Finanziamento degli oneri per le prime elezioni).

All'onere di lire 900 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, nell'anno finanziario 1984, per l'espletamento delle prime elezioni, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al « Finanziamento dei partiti politici ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.